

272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraind

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

- 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
- 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del

debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.	

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

- 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
- 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del

debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.



272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraind

di usura e di estorsione, nonche' di composizione	delle crisi da sovraind
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata	della procedura.

Art. 272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

- 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
- 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della

liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

- 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
- a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite



272 Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione - Dlgs 14/2019		
-Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia		
di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraind		
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;		

- b) la data entro cui vanno presentate le domande;
- c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

AGGIORNAMENTO

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello